

**ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI E RITIRATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N.387**

**PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE E IL RICONOSCIMENTO AI GESTORI DI RETE, OVVERO ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI, DEL CONTROVALORE DA SCOMPUTARE DAGLI IMPORTI DOVUTI ALL'ACQUIRENTE UNICO SPA, PER LE VENDITE D'ENERGIA DESTINATA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO**

Con riferimento all'avviso dell'Acquirente Unico S.p.A., pubblicato in data odierna, il Controvalore Mensile da Scomputare a ciascun Gestore di Rete ovvero Impresa Distributrice è determinato e regolato dall'Acquirente Unico, secondo le modalità di seguito riportate.

**DEFINIZIONI dei termini utilizzati**

Ai termini di seguito riportati è dato il seguente significato

- **Acquirente Unico**

Acquirente Unico è il soggetto a cui, in base al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, articolo 4, è affidato in esclusiva il compito di garantire la disponibilità e la fornitura d'energia elettrica ai clienti vincolati

- **Controvalore Mensile da Scomputare**

Il Controvalore Mensile da Scomputare, in EURO, a ciascun Gestore di Rete / Impresa Distributrice avente diritto, corrisponde al risultato del prodotto tra il Prezzo Unitario di Valorizzazione dell'Energia per Fascia Oraria e la corrispondente Energia Riconosciuta al Gestore di Rete / Impresa Distributrice dall'Acquirente Unico.

- **Energia**

L'Energia è l'energia elettrica in kWh che, ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387 / 03, è stata immessa in rete e ceduta ai Gestori di Rete / Imprese Distributrici dai Produttori che ne hanno fatto richiesta.

- **Energia Riconosciuta al Gestore di Rete / Impresa Distributrice**

L' Energia Riconosciuta al Gestore di Rete / Impresa Distributrice Energia, ripartita per Fascia Oraria del mese di competenza, è l'Energia mensile accertata dall'Acquirente Unico che, su richiesta dei Produttori aventi diritto, il Gestore di Rete / Impresa Distributrice ha complessivamente ritirato sulla propria rete, ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387 / 03.

- **Fascia Oraria**

La Fascia Oraria corrisponde alle ore del mese m, secondo la definizione della delibera AEEG 05 / 04 Allegato 1, tabella 1

- **Gestore di Rete**

Il Gestore di rete è il soggetto titolare della rete di trasmissione / distribuzione, con obbligo di connessione di terzi;

- **Impresa Distributrice**

L'Impresa Distributrice è l'impresa esercente l'attività di distribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99

- **Prezzo Unitario di Valorizzazione dell'Energia per Fascia Oraria**

Il Prezzo Unitario di Valorizzazione dell'Energia per Fascia Oraria del mese di competenza, in centesimi di EURO / kWh, è il prezzo previsto all'art. 20 comma 1 del decreto legislativo n. 387 / 03 e, corrisponde al prezzo di cessione dell'energia elettrica alle Imprese Distributrici per la vendita al mercato vincolato, di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a) del Testo integrato approvato, con la delibera AEEG n. 5 / 04, secondo l'ultimo aggiornamento mensile pubblicato dall'Acquirente Unico.

- **Produttore**

Il Produttore è il soggetto titolare dell'impianto di produzione che:

- a) è collegato alla rete con obbligo di connessione di terzi del Gestore di Rete;
- b) è utente di dispacciamento, cioè ha concluso con il GRTN i contratti per il servizio di dispacciamento e scambio d'energia
- c) se il Produttore è un'impresa diversa dall'Impresa Distributrice, deve aver richiesto e stipulato un accordo con il Gestore di Rete / Impresa Distributrice per il ritiro e l'acquisto dell'energia prodotta ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387 / 03

**Si fa presente che, i Produttori che non hanno ancora sottoscritto il con il GRTN i contratti per il servizio di dispacciamento lo scambio d'energia, per la loro sottoscrizione, possono rivolgersi al GRTN all'indirizzo di posta elettronica [procedura48/04@grtn.it](mailto:procedura48/04@grtn.it)**

### **Qualificazione dell'Energia Riconosciuta all'Impresa Distributrice**

La richiesta all'Acquirente Unico, da parte del Gestore di rete / Impresa Distributrice, di considerare come Energia Riconosciuta al Gestore di Rete / Impresa Distributrice, l'Energia oggetto dello scomputo, presuppone che siano stati assolti i seguenti adempimenti:

a) Produttore diverso dall'Impresa Distributrice

L'Energia ceduta dal Produttore e ritirata dal Gestore di rete / Impresa Distributrice, deve essere stata regolata da un accordo bilaterale, stipulato tra le parti.

Ciascun accordo bilaterale, deve prevedere un'opportuna clausola di responsabilità che impegna sia il Produttore e che l'Impresa Distributrice a qualificare l'Energia oggetto dell'accordo, come energia ceduta e ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387 / 03.

b) Impresa Distributrice titolare della produzione

Nel caso in cui il Produttore è la stessa Impresa Distributrice, l'Impresa Distributrice è tenuta a presentare un'opportuna dichiarazione di responsabilità in cui si attesti la titolarità e la qualità dell'Energia.

## **Comunicazione e trasferimento all'Acquirente Unico dell'energia ritirata dai Gestori di rete / Imprese Distributrici ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387 / 03.**

Qui di seguito sono riportate le attività, in carico ai Gestori di rete / Imprese Distributrici e ai Produttori, ai fini della comunicazione e dell'accertamento da parte dell'Acquirente Unico, dell'Energia oggetto dello scomputo.

### **a) Obblighi di comunicazione del Gestore di rete / Impresa Distributtrice**

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, il Gestore di Rete / Impresa Distributtrice comunica all'Acquirente Unico i consuntivi mensili dell'Energia di propria competenza.

La comunicazione è effettuata tramite l'invio del Modello D4, pubblicato sul sito dell'Acquirente Unico, all'indirizzo di posta elettronica

[bilancio.vincolato@acquirenteunico.it](mailto:bilancio.vincolato@acquirenteunico.it),

L'invio mensile del Modello D4 consente:

- al Gestore di Rete / Impresa Distributtrice di dichiarare all'Acquirente Unico l'energia di propria competenza, ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387 / 03;
- all'Acquirente Unico di associare, l'Energia dichiarata nella competenza del Gestore di Rete / Impresa Distributtrice, all'energia la che il titolare di un contratto di scambio (Produttore) con il GRTN, ha trasferito nella competenza dell'Acquirente Unico.

In particolare ciascun Gestore di Rete / Impresa Distributtrice riporta mensilmente nel Modello D4 per ciascun Produttore di sua competenza le seguenti informazioni:

- La ragione sociale del Produttore;
- gli estremi identificativi dell'accordo bilaterale;
- il codice del Contratto di Scambio, che il GRTN ha attribuito al titolare del contratto di scambio del Produttore di cui alla procedura GRTN 48 / 04
- l'Energia ritirata, ripartita per fascia oraria e totale.

Il Modello D4 è disponibile sul sito internet dell'Acquirente Unico

## **b) Adempimenti del titolare del contratto di scambio**

- Richiedere entro il 24 dicembre 2004 e, stipulare con il GRTN i contratti per il servizio di dispacciamento e scambio d'energia;
- Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza, il titolare del contratto di scambio (Produttore) comunica all'Acquirente Unico e al GRTN la proposta di transazione per il trasferimento dell'Energia dal proprio contratto di scambio al contratto di scambio n° SCO0486 dell'Acquirente Unico.
- Per i mesi da aprile a ottobre 2004, la comunicazione del trasferimento dell'Energia, dal titolare del contratto di scambio all'Acquirente Unico, sarà effettuato secondo le modalità e le scadenze richieste dal GRTN.
- I Produttori che, prima dell'applicazione dell'attuale normativa, hanno ceduto e fatturato al GRTN l'Energia in oggetto, possono richiedere al GRTN di riattribuire all'Acquirente Unico l'energia precedentemente ceduta al GRTN.  
E' facoltà del GRTN accettare la riattribuzione.

## **Verifiche dell'Acquirente Unico per determinare il controvalore dell'Energia**

L'Acquirente Unico verifica che la proposta di transazione per il trasferimento dell'Energia da parte del titolare del contratto di scambio (Produttore) coincida, nella quantità e per fascia oraria, con la comunicazione inviata con il Modello D4 dal Gestore di Rete / Impresa Distributrice, di cui al precedente punto a).

### **In caso affermativo** l'Acquirente Unico:

- accetta la transazione proposta dal titolare del contratto di scambio (Produttore);
- contabilizza l'Energia comunicata dal Gestore di rete / Impresa Distributrice per la determinazione del controvalore da scomputare dalle vendite d'energia destinata ai clienti del mercato vincolato di competenza dello stesso Gestore di Rete / Impresa Distributrice;
- contabilizza l'Energia come acquisizione dell'Acquirente Unico, al di fuori del mercato delle offerte, e la detrae dall'energia di scambio fatturata dal GRTN;

### **In caso negativo** l'Acquirente Unico:

- non accetta la transazione proposta dal titolare del contratto di scambio (Produttore);
- non contabilizza la corrispondente Energia comunicata dal Gestore di rete / Impresa Distributrice per la determinazione del controvalore da scomputare di competenza del Gestore di rete / Impresa Distributrice;
- non contabilizza l'Energia come acquisizione dell'Acquirente Unico, al di fuori del mercato delle offerte, e non la detrae dall'energia di scambio fatturata dal GRTN;
- comunica via e-mail, per quanto di competenza, al Gestore di Rete / Impresa Distributrice e al GRTN, l'energia non riconosciuta.

## **Regolazione dei periodi precedenti al mese di novembre 2004**

Per la regolazione dei periodi precedenti all'entrata a regime della procedura in oggetto:

- il GRTN riaprirà i termini di per la regolazione e il trasferimento dell'Energia, non dichiarata dei mesi precedenti, dal titolare del contratto di scambio (Produttore) all'Acquirente Unico;
- il Gestore di rete / Impresa Distributrice comunica all'Acquirente Unico, tramite il modello D4, i consuntivi mensili dell'energia prodotta da impianti di produzione da fonti rinnovabili, ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387 / 03, di propria competenza.

Per i mesi da aprile a ottobre 2004, la comunicazione del trasferimento dell'Energia, dal titolare del contratto di scambio all'Acquirente Unico, sarà effettuata, secondo le modalità e le scadenze richieste dal GRTN.

Salvo diversa indicazione del GRTN, a partire dal mese di novembre 2004, il trasferimento dell'Energia, dal titolare del contratto di scambio all'Acquirente Unico, sarà effettuato tramite la procedura automatica del GRTN, denominata "procedura 48/04".

## **Regolazione economica del Controvalore Mensile da Scomputare**

L'Acquirente Unico riconoscerà a ciascun Gestore di Rete ovvero a ciascuna Impresa Distributrice, il credito derivante dal Controvalore Mensile da Scomputare, per l'Energia Riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387 / 03.

In particolare la regolazione avverrà tramite l'emissione di una nota di credito a favore del Gestore di Rete ovvero dell'Impresa Distributrice.

Roma 7 dicembre 2004